



Deliberazione Giunta Esecutiva n. 26 del 27 giugno 2011

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini" per il coordinamento e la gestione di interventi di accoglienza e inclusione sociale; periodo 1/7/2011 – 31/12/2011.

| | | presente | assente |
|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Stefania Saccardi | Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luigi Marroni | Membro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stefano Marmugi | Membro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

L'Assessore Proponente:

Ufficio proponente: PO Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

Dirigente:

Direttore:

Estensore:

IL RESPONSABILE P.O.
CONVENZIONI E RETTE
PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA
(Dott.ssa Cristina Camiciottoli)

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 c.1 T.U.E.L. D.lgs 267/00

Allegati p.i.. n. 5:

- schema di convenzione Comune di Firenze e ASP
- relazione tecnica Servizio Famiglia e Accoglienza
- n. 3 modelli di convenzione

La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze

PREMESSO che:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche e integrazioni alla Convenzione costitutiva del Consorzio, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 50 del 17.07.2006, e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze, n. 542 del 19.7.2006;

VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e, segnatamente:
il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss., che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;

PRESO ATTO che, con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze, n. 2009/C/00046 del 20.4.2009, e dell'Azienda Sanitaria di Firenze, n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione e di statuto della Società della Salute di Firenze, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 60/2008;

PRESO ATTO che, in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la nuova Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato il nuovo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dei Soci, n.15 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto: "Insediamento dell'Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva";

RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta esecutiva n.10 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto: Insediamento della Giunta esecutiva: accertamento della regolare costituzione";

VISTA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: "Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007";

PREMESSO, altresì, che:

- con Deliberazione n. 85/2009 del 26/10/2009, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi volti a promuovere e attuare l'aggregazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona esistenti sul territorio fiorentino, attraverso la costituzione di un'unica Azienda capace di assumere un ruolo propulsivo nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di determinare sinergie ed economie con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi e al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;
- con successiva Deliberazione n. 49/2010 del 15/11/2010 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 43/2004, ha espresso parere positivo sulla fusione per incorporazione nell'ASP Montedomini, delle ASP, Bigallo, Educatorio della SS Concezione detto di Fuligno, e Sant'Ambrogio e sul progetto di fusione, parte integrante della suddetta Deliberazione n. 49/2010;
- con Decreto n. 246 del 29/12/2010 il Presidente della Giunta Regionale ha approvato la fusione per incorporazione nell'ASP Montedomini delle ASP, Bigallo, Educatorio della SS Concezione detto di Fuligno, e Sant'Ambrogio e ha approvato lo statuto della suddetta Azienda, dando atto della denominazione in forma abbreviata "ASP Firenze Montedomini";

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze, n. 677 del 15 settembre 2003 e successivi provvedimenti attuativi, è stato costituito il Polo della Marginalità e approvata la convenzione (Rep. n.59858/04) tra il Comune di Firenze e l'IPAB di Fuligno, per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31

dicembre 2008, per il coordinamento degli interventi di ospitalità e accoglienza di cittadini in condizione di grave disagio sociale e abitativo, all'interno del sistema di strutture di accoglienza convenzionate con il Comune di Firenze, e la gestione dell'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei" e dei minialloggi ivi annessi;

- con la suddetta deliberazione sono stati, altresì, approvati il "Disciplinare per l'accoglienza ed emergenza abitativa" nonché il "Regolamento dell'Albergo Popolare";
- con deliberazione della Giunta Comunale di Firenze, n. 608/2004, è stato approvato il Regolamento interno dell'Albergo Popolare;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n.1 del 19 gennaio 2005, è stato approvato il nuovo Regolamento dei minialloggi annessi all'Albergo Popolare, nonché le modifiche al Regolamento generale e al Regolamento interno dell'Albergo Popolare;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n. 6 del 27 giugno 2007, è stato approvato il nuovo progetto per la gestione del Sistema Foresterie (appartamenti Fuligno e minialloggi Mameli) e relativi Regolamenti interni, nonché lo schema di convenzione, per la durata di 36 mesi, inerente la disciplina dei rapporti tra il Comune di Firenze e l'ASP Fuligno, fino al 31 agosto 2010;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n.12 del 19 settembre 2007, è stato approvato il progetto gestionale del Centro Diurno Polifunzionale "La Fenice", annesso al complesso residenziale dell'Albergo Popolare, nonché il relativo Disciplinare per la gestione del Centro, con conseguente parziale modifica e integrazione della Convenzione Rep. n. 58858/04;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n. 5 del 20 febbraio 2008, è stato altresì approvato il progetto CASAPER, con ulteriore parziale modifica e integrazione della Convenzione Rep. N. 58858/04;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n. 17 del 3 dicembre 2008, è stata approvata una nuova convenzione tra il Comune di Firenze e l'Azienda di Servizi alla Persona "Educatore della SS. Concezione detto di Fuligno" per la gestione e il coordinamento delle funzioni inerenti l'accoglienza e l'inclusione sociale nel periodo compreso tra il 1/01/2009 ed il 31/12/2011;

DATO ATTO dell'esigenza di promuovere, per un primo periodo sperimentale di sei mesi e in collaborazione con la nuova ASP Firenze Montedomini, l'avvio di un nuovo sistema di accoglienza e inclusione sociale per le fasce deboli e marginali della popolazione, caratterizzato dalla finalità di coordinare e integrare la gestione complessiva degli interventi e di armonizzare la filiera delle strutture e delle attività in base alle tipologie e livelli di accoglienza coerenti e omogenei;

VISTA la Relazione tecnica del Dirigente del Servizio Famiglia e Accoglienza, allegata parte integrante alla presente Deliberazione, nella quale muovendo dall'analisi del sistema di accoglienza attuale, si definiscono i principi e gli obiettivi specifici del nuovo sistema dell'accoglienza volto alla razionalizzazione delle risorse della rete delle strutture e all'armonizzazione dei livelli di accoglienza in relazione alle diverse tipologie di utenza e ai relativi bisogni, con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi e al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;

CONSIDERATO che l'art. 12 della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 43 dispone che il Comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale ha sede l'Azienda Pubblica di servizi alla persona si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona e in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti;

VISTO lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto che disciplina i rapporti tra il Comune di Firenze e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini per il coordinamento e la gestione:

- a) degli interventi di accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze realizzati:
 - i) nell'ambito del sistema di strutture di accoglienza (di cui al programma di attività semestrale del Comune, conservato agli atti);
 - ii) presso l'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei", gli annessi minialloggi e l'Ostello del Carmine;
 - iii) presso il Sistema delle Foresterie;
- b) degli interventi di accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale e abitativo, da realizzarsi presso altre strutture idonee appositamente reperite

- dall'ASP, in caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui al punto precedente, ai fini di garantire una risposta tempestiva ed idonea al superamento delle difficoltà sociali rilevate dal Servizio socio professionale competente, con particolare riferimento ai nuclei familiari con minori;
- c) delle politiche attive verso l'inclusione sociale a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze, realizzate presso il Centro Polifunzionale "La Fenice";
 - d) degli interventi a supporto della fuoriuscita di persone singole e nuclei familiari dal sistema delle strutture di accoglienza di cui sopra, con particolare riferimento ad azioni di sostegno al reperimento di sistemazioni alloggiative autonome e/o al rientro nelle comunità di origine;
 - e) dei progetti speciali e dei servizi complementari all'accoglienza e prima assistenza a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di forte svantaggio e a rischio di marginalità, inclusi gli interventi di accoglienza stagionale e/o a carattere straordinario, anche connessi a emergenze sociali sul territorio comunale, nonché le attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti di cittadini italiani e stranieri non residenti in situazione di grave indigenza e/o di emarginazione sociale;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente deliberazione rientrano nelle finalità statutarie dell'ASP Firenze Montedomini volte:

- alla gestione di un sistema integrato di interventi e servizi di carattere sociale ed abitativo, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere situazioni di marginalità sociale, temporanee o permanenti, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;
- alla promozione dello sviluppo dei servizi per l'area marginalità, attraverso la revisione complessiva della filiera dell'accoglienza, sulla base dei principi di armonizzazione, uniformità e integrazione delle prestazioni;
- all'implementazione di politiche attive di accoglienza e inclusione sociale che consentano un minor carico assistenziale e favoriscano il progressivo affrancamento dai servizi da parte delle persone assistite;

DATO ATTO dell'accettazione formale da parte dell'ASP Firenze Montedomini dello schema di convenzione oggetto della presente Deliberazione, come risulta da nota sottoscritta dal Direttore dell'ASP, conservata agli atti;

RITENUTO:

1. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto deliberativo, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011 per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e l'ASP Firenze Montedomini, relativamente alle funzioni sopraelencate per un corrispettivo semestrale complessivo previsto pari a €2.106.414,94 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 27 ter, del DPR del 26/10/1972 n. 633);
2. di dare atto della necessità di risolvere, con decorrenza dal 1 luglio 2011, il rapporto convenzionale in essere con l'Azienda di Servizi alla Persona "Educatore della SS. Concezione detto di Fuligno" di cui alla Deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 17 del 3/12/2008, citata in premessa;
3. di approvare i modelli di convenzione, allegati come parte integrante del presente atto deliberativo, per la regolamentazione dei rapporti tra l'ASP Firenze Montedomini e i soggetti gestori delle attività di accoglienza presso le strutture dell'art. 5 dell'atto convenzionale di cui al precedente punto 1, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011;

DATO ATTO che le Associazioni e gli Enti gestori delle attività di accoglienza presso le strutture di cui all'art. 5 dell'atto convenzionale citato al punto precedente, con note sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti (archivate agli atti) hanno accettato la prosecuzione dei servizi oggetto delle convenzioni in essere con il Comune fino al 31/12/2011 e le relative condizioni, accettando contestualmente il subentro da parte dell'ASP Montedomini Firenze nella titolarità del rapporto convenzionale a far data dal 1/7/2011;

DATO ATTO che alla scadenza, visti gli esiti della sperimentazione semestrale, il rapporto convenzionale potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, con possibilità di modifiche e/o integrazioni in linea con gli obiettivi programmatici e tenuto conto delle effettive disponibilità di Bilancio del Comune, dando mandato alla competente Direzione Servizi Sociali e Sport per l'assunzione dei relativi atti gestionali necessari;

CONSIDERATO di modificare, secondo quanto indicato agli artt. 8 e 9 della convenzione allegata in schema alla presente deliberazione, la tipologia di posti-letto prevista dall'art. 2 del Regolamento Generale

dell'Albergo Popolare e dall'art. 2 del Regolamento Interno e la tipologia dei servizi erogati ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento Generale dell'Albergo Popolare e del Regolamento Interno, confermando in ogni altra parte detti Regolamenti nel testo risultante dalla delibera di Giunta della Società della Salute n. 1 del 19.01.2005;

RITENUTO altresì di dare mandato all'ASP Firenze Montedomini, nell'ambito delle funzioni assegnate e con i vincoli stabiliti con la presente deliberazione e la convenzione allegata, di procedere alla ridefinizione dei regolamenti interni dell'Albergo Popolare, dei Minialloggi ad esso annessi e del Sistema Integrato delle Foresterie Sociali;

PRESO ATTO che con Deliberazione del consiglio Comunale n. 34/229 del 21/06/2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

CONSIDERATO di demandare alla Direzione Servizi Sociali e Sport l'approvazione degli atti gestionali conseguenti alla presente Deliberazione;

VISTI gli artt. 42 e 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;

Con le modalità dell'art. 10 dello Statuto,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto che disciplina i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini per il coordinamento e la gestione:
 - a) degli interventi di accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze realizzati:
 - i. nell'ambito del sistema di strutture di accoglienza di cui all'art.5 della Convenzione allegata quale parte integrante al presente atto);
 - ii. presso l'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei", gli annessi minialloggi e l'Ostello del Carmine;
 - iii. presso il Sistema delle Foresterie;
 - b) degli interventi di accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale e abitativo, da realizzarsi presso altre strutture idonee appositamente reperite dall'ASP, in caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui al punto precedente, ai fini di garantire una risposta tempestiva ed idonea al superamento delle difficoltà sociali rilevate dal Servizio socio professionale competente, con particolare riferimento ai nuclei familiari con minori;
 - c) delle politiche attive verso l'inclusione sociale a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze, realizzate presso il Centro Polifunzionale "La Fenice";
 - d) degli interventi a supporto della fuoriuscita di persone singole e nuclei familiari dal sistema delle strutture di accoglienza di cui sopra, con particolare riferimento ad azioni di sostegno al reperimento di sistemazioni alloggiate autonome e/o al rientro nelle comunità di origine;
 - e) dei progetti speciali e dei servizi complementari all'accoglienza e prima assistenza a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di forte svantaggio e a rischio di marginalità, inclusi gli interventi di assistenza socio-sanitaria a favore di utenti marginali e gli interventi di accoglienza stagionale e/o a carattere straordinario, anche connessi a emergenze sociali sul territorio comunale, nonché le attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti di cittadini italiani e stranieri non residenti in situazione di grave indigenza e/o di emarginazione sociale.
2. di dare atto della necessità di risolvere, con decorrenza dal 1 luglio 2011, il rapporto convenzionale in essere con l'Azienda di Servizi alla Persona "Educatore della SS. Concezione detto di Fuligno" di cui alla Deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 17 del 3/12/2008, citata in narrativa;

3. di approvare i modelli di convenzione, allegati come parte integrante del presente atto deliberativo, per la regolamentazione dei rapporti tra l'ASP Firenze Montedomini e i soggetti gestori delle attività di accoglienza presso le strutture dell'art. 5 dell'atto convenzionale di cui al precedente punto 1, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011;
4. di modificare, secondo quanto indicato agli artt. 8 e 9 della convenzione allegata, la tipologia di posti letto prevista dall'art. 2 del Regolamento Generale dell'Albergo Popolare e dall'art. 2 del Regolamento Interno e la tipologia dei servizi erogati ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento Generale dell'Albergo Popolare e del Regolamento Interno, confermando in ogni altra parte detti Regolamenti nel testo risultate dalla delibera di Giunta SdS n. 1 del 19.01.2005;
5. di dare mandato all'ASP Firenze Montedomini, nell'ambito delle funzioni assegnate e con i vincoli stabiliti con la presente deliberazione e la relativa convenzione allegata, di procedere alla ridefinizione dei regolamenti interni dell'Albergo Popolare, dei Minialloggi ad esso annessi e del Sistema Integrato delle Foresterie Sociali;
6. di dare mandato alla Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di Firenze per l'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente Deliberazione, nonché – tenendo conto degli esiti dell'attuazione del rapporto convenzionale con l'ASP e sulla base degli obiettivi programmatici e delle risorse finanziarie disponibili – per l'assunzione degli atti gestionali connessi all'eventuale rinnovo dello stesso rapporto convenzionale.
7. di dare altresì atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività e dei servizi di cui alla presente Deliberazione, per l'importo complessivo massimo di € 2.106.414,94 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72) sono reperite sugli idonei capitoli del Bilancio 2011 del Comune di Firenze;
8. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente SdS
Ass. Stefania Saccardi

Il Direttore SdS
Dr ssa Carolina Cuzzoni

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "ASP FIRENZE MONTEDOMINI" PER IL COORDINAMENTO E LA
GESTIONE DELLE FUNZIONI INERENTI L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE SOCIALE
A FAVORE DI UTENTI ASSISTITI DAL COMUNE**

L'anno duemilaundici (2011) in questo giorno _____ del mese di _____ in
Firenze, _____, per il presente atto a cui intervengono:

1) _____, non in proprio ma in qualità di
_____ del Comune di Firenze, C.F.
01307110484, secondo quanto previsto dall'art.58 dello Statuto e dell'art.22 del Regolamento Generale
per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in esecuzione alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

2) - il Dott _____, nato a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità
di _____ dell'Azienda di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini
(di seguito denominata ASP) avente la propria sede in via _____, a ciò autorizzato
in forza delle norme statutarie,

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze, n. 677 del 15 settembre 2003 e successivi provvedimenti attuativi, nell'ambito dell'approfondimento del ruolo delle IPAB e delle loro risorse, è stato costituito il Polo della Marginalità e approvata la convenzione (Rep. n.59858/04) tra il Comune di Firenze e l'IPAB di Fuligno, per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008, per il coordinamento degli interventi di ospitalità e accoglienza di cittadini in condizione di grave disagio sociale e abitativo, all'interno del sistema di strutture di accoglienza convenzionate con il Comune di Firenze, e la gestione dell'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei" e dei minialloggi ivi annessi;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n. 6 del 27 giugno 2007, è stato approvato il nuovo progetto per la gestione del Sistema Foresterie (appartamenti Fuligno e minialloggi Mameli) e relativi Regolamenti interni, nonché lo schema di convenzione, per la durata di 36 mesi, inerente la disciplina dei rapporti tra il Comune di Firenze e l'ASP Fuligno, fino al 31 agosto 2010;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n.12 del 19 settembre 2007, è stato approvato il progetto gestionale del Centro Diurno Polifunzionale "La Fenice", annesso al complesso residenziale dell'Albergo Popolare, nonché il relativo Disciplinare per la gestione del Centro, con conseguente parziale modifica e integrazione della Convenzione Rep. n. 58858/04;
- con deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze, n. 5 del 20 febbraio 2008, è stato, da ultimo, approvato il progetto Casaper, con ulteriore parziale modifica e integrazione della Convenzione Rep. N. 58858/04;
- l'art. 12 della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 43 dispone che il Comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale ha sede l'Azienda Pubblica di servizi alla persona si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona e in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti;

- con Deliberazione n. 85/2009 del 26/10/2009, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi volti a promuovere e attuare l'aggregazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona esistenti sul territorio fiorentino, attraverso la creazione di un'unica azienda capace di assumere un ruolo propulsivo nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con Deliberazione n. 49/2010 del 15/11/2010 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 43/2004, ha espresso parere positivo sulla fusione per incorporazione nell'ASP Montedomini, delle ASP, Bigallo, Educatorio della SS Concezione detto di Fuligno, e Sant'Ambrogio e sul progetto di fusione, parte integrante della stessa Deliberazione;
- con Decreto n. 246 del 29/12/2010 il Presidente della Giunta Regionale ha approvato la fusione per incorporazione nell'ASP Montedomini delle ASP, Bigallo, Educatorio della SS Concezione detto di Fuligno, e Sant'Ambrogio e ha approvato lo statuto della suddetta Azienda, dando atto della denominazione in forma abbreviata "ASP Firenze Montedomini";
- le attività oggetto della presente convenzione rientrano nelle finalità statutarie della suddetta ASP Firenze Montedomini;
- il Comune di Firenze ha definito il piano delle attività per il periodo luglio 2011/dicembre 2011, conservato agli atti, che individua i diversi livelli di intervento del sistema di accoglienza e delle politiche per l'inclusione sociale a favore di utenti assistiti in condizioni di disagio e fissa lo specifico fabbisogno in relazione all'offerta di posti-letto e di prestazioni semiresidenziali nonché i relativi costi previsti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze (di seguito denominato "Comune") e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini (di seguito denominata "ASP") per il coordinamento e la gestione:
 - a) degli interventi di accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze di cui al successivo art.2, realizzati:
 - i) nell'ambito del sistema di strutture di accoglienza di cui al successivo art. 5;
 - ii) presso l'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei", gli annessi minialloggi e l'Ostello del Carmine;
 - iii) presso il Sistema delle Foresterie;
 - b) degli interventi di accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune in condizioni di disagio sociale e abitativo, da realizzarsi presso altre strutture idonee appositamente reperite dall'ASP, in caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui al punto precedente, ai fini di garantire una risposta tempestiva ed idonea al superamento delle difficoltà sociali rilevate dal Servizio socio professionale competente, con particolare riferimento ai nuclei familiari con minori;
 - c) delle politiche attive verso l'inclusione sociale a favore di utenti assistiti dal Comune, realizzate presso il Centro Polifunzionale "La Fenice";
 - d) degli interventi a supporto della fuoriuscita di persone singole e nuclei familiari dal sistema delle strutture di accoglienza di cui sopra, con particolare riferimento ad azioni di sostegno al reperimento di sistemazioni alloggiative autonome e/o al rientro nelle comunità di origine;
 - e) dei progetti speciali e dei servizi complementari all'accoglienza e prima assistenza a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di forte svantaggio e a rischio di marginalità, inclusi gli

interventi di accoglienza stagionale e/o a carattere straordinario, anche connessi a emergenze sociali sul territorio comunale, nonché le attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti di cittadini italiani e stranieri non residenti in situazione di grave indigenza e/o di emarginazione sociale realizzate presso i locali di via del Leone, 35 annessi al complesso residenziale dell'Albergo Popolare.

Art. 2

Destinatari delle prestazioni

1. Il Comune ammette a fruire degli interventi oggetto della presente convenzione, le persone (singoli, nuclei familiari e/o monogenitoriali) individuate dal Servizio Sociale Professionale competente secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.
2. Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi socio professionali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.
3. Nei casi degli interventi di pronta accoglienza e/o di pronto intervento sociale, i servizi socio-professionali competenti elaborano piani di superamento dell'emergenza in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.
4. Le modalità di ammissione degli utenti, di gestione del piano assistenziale individuale, di verifica, di dimissione nonché le modalità di raccordo tra le strutture di accoglienza, i servizi socio professionali competenti, sono definite in appositi protocolli operativi approvati con atto dirigenziale.
5. Sono altresì ammessi a fruire degli interventi di accoglienza presso le specifiche strutture di accoglienza ad essi dedicate, i lavoratori stranieri non comunitari in base ai requisiti, ai criteri di accesso e alle modalità di accoglienza stabiliti annualmente dal Comune con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 3

Funzioni del Polo per l'Accoglienza e l'Inclusione Sociale

1. L'ASP, in qualità di Polo per l'Accoglienza e l'Inclusione Sociale e nell'ambito degli indirizzi e dei vincoli di cui alla presente Convenzione, svolge le seguenti funzioni e attività:
 - a) coordinamento generale, come specificato al successivo articolo 4, degli interventi di pronta accoglienza, accoglienza e inclusione sociale di cui al precedente articolo 1;
 - b) coordinamento operativo e monitoraggio degli interventi di pronta accoglienza e accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale e abitativo, detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti (entro un anno dalla fine della detenzione) e lavoratori stranieri non comunitari, realizzati all'interno del sistema delle strutture di accoglienza e finalizzati a promuovere, nel rispetto dell'attuazione delle modalità previste dai regolamenti e dai disciplinari in vigore, una risposta di accoglienza tempestiva ed idonea al superamento delle difficoltà rilevate dal Servizio socio professionale competente;
 - c) attivazione e gestione degli interventi urgenti di accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale e abitativo, da realizzarsi presso altre strutture idonee appositamente reperite dall'ASP, in caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui al punto precedente, ai fini di garantire una risposta tempestiva ed idonea al

superamento delle difficoltà sociali rilevate dal Servizio socio professionale competente, con particolare riferimento ai nuclei familiari con minori a rischio di incolumità psico-fisica;

- d) gestione delle attività di accoglienza ricomprese nel complesso residenziale dell'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei", dei Minialloggi ivi annessi e dell'Ostello del Carmine, secondo i Regolamenti in vigore, così come descritto, rispettivamente, nei successivi articoli 8, 9 e 10 della presente convenzione. Le suddette attività di accoglienza sono finalizzate, in stretto raccordo con i Servizi Sociali professionali competenti, al recupero della persona in stato di disagio sociale grave, attraverso l'accoglienza in un luogo di ospitalità transitorio che permetta la promozione delle risorse individuali, stimolando l'accrescimento della motivazione e della responsabilità personale e il reinserimento nei circuiti sociali. Per l'attuazione degli obiettivi sopraelencati, l'ASP dovrà garantire il necessario livello di qualità dei servizi socio-assistenziali delle strutture dal punto di vista progettuale, organizzativo e professionale;
- e) gestione del Sistema delle Foresterie, secondo i Regolamenti in vigore, così come descritto nel successivo articolo 14 della presente convenzione; la finalità principale che l'ASP dovrà perseguire nella gestione dei minialloggi e degli appartamenti consiste nel permettere alle persone ospitate di orientare le proprie risorse ed energie verso una nuova organizzazione della propria esistenza, attraverso il sostegno all'assunzione di responsabilità e la ricostruzione di autonomia nella gestione della vita quotidiana; gli ospiti sono sostenuti dai servizi socio professionali competenti con i quali è stato concordato il progetto individuale di reinserimento e dagli operatori del Sistema Integrato delle Foresterie, mediante un'attività di tutoraggio a bassa intensità assistenziale. Per l'attuazione degli obiettivi sopraelencati, l'ASP dovrà garantire il necessario livello di qualità dei servizi socio-assistenziali della struttura dal punto di vista progettuale, organizzativo e professionale;
- f) gestione del Centro Diurno Polifunzionale "La Fenice" annesso al complesso residenziale dell'Albergo Popolare, così come descritto al successivo art. 11, secondo il relativo Disciplinare in vigore; la finalità principale che l'ASP dovrà perseguire nella gestione del Centro consiste nel supportare verso l'autonomia i soggetti in situazione di difficoltà e disagio sociale e economico, che gravitano stabilmente sul territorio fiorentino. L'inserimento dei cittadini non residenti (uomini soli, donne sole, mamme con bambini) è vincolato all'elaborazione di un progetto individuale di inclusione sociale da parte del servizio sociale professionale competente del Comune. Gli interventi sono principalmente mirati alla realizzazione di progetti personalizzati di orientamento e accompagnamento verso l'inclusione sociale delle persone accolte, elaborato da un gruppo di lavoro tecnico, interdisciplinare; per l'attuazione degli obiettivi sopraelencati, l'ASP dovrà garantire il necessario livello di qualità dei servizi socio-assistenziali del Centro dal punto di vista progettuale, organizzativo e professionale;
- g) gestione, in raccordo con i Servizi socio professionali del Comune di Firenze, delle azioni a supporto della fuoriuscita di persone singole e nuclei familiari dal sistema delle strutture di accoglienza di cui sopra, con particolare riferimento al sostegno al reperimento di sistemazioni alloggiative autonome e/o al rientro nelle comunità di origine;
- h) gestione, in raccordo con la Direzione Servizi Sociali e Sport, di progetti speciali e servizi complementari all'accoglienza delle fasce marginali di popolazione, anche in collaborazione con associazioni e altri soggetti del Terzo Settore, sulla base di apposite proposte progettuali presentate, con particolare riferimento a:
 - i) la realizzazione degli interventi di accoglienza straordinaria nel periodo invernale, attraverso la gestione coordinata di un servizio di pronta accoglienza notturna destinato a cittadini italiani o immigrati, uomini maggiorenni, donne sole e donne con bambini, residenti o non, in stato di bisogno sociale e abitativo durante i mesi invernali (di norma, tra il mese di novembre e il mese di marzo);

- ii) la gestione di interventi straordinari di prima assistenza e accoglienza a favore di utenti svantaggiati e marginali interessati da contesti di degrado sociale e/o coinvolti in emergenze sociali sul territorio comunale;
- iii) la gestione delle attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti di cittadini italiani e stranieri non residenti in situazione di grave indigenza e/o di emarginazione sociale così come descritto al successivo art 13;
- iv) collaborazione all'implementazione delle reti dei servizi e delle opportunità territoriali rivolti alle fasce svantaggiate e marginali di popolazione, anche attraverso la partecipazione al Tavolo delle strutture di accoglienza convenzionate che operano nel settore dell'accoglienza di area marginalità e materno-infantile, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale delle fasce fragili e sviluppare le relazioni tra i soggetti impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 4

Coordinamento

1. L'ASP, quale Polo per l'Accoglienza e l'Inclusione sociale, svolge la funzione di coordinamento degli interventi di accoglienza e inclusione sociale di cui al precedente articolo 1.
2. Nell'ambito di tale funzione di coordinamento del sistema dell'accoglienza, l'ASP si impegna a predisporre e tenere un sistema di monitoraggio e documentazione relativamente al complesso delle strutture di accoglienza e degli interventi oggetto della presente convenzione, alla loro evoluzione, agli ospiti e agli aspetti organizzativi che li caratterizzano. In particolare, l'ASP si impegna a raccogliere, conservare e elaborare la documentazione riguardante:
 - a) i progetti e i regolamenti interni dei servizi, i loro aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto utile alla memoria del servizio;
 - b) i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale, numero e tipologia delle prestazioni socio-sanitarie erogate);
 - c) i rapporti con i servizi del territorio, come documentati anche da verbali, verifiche, ecc.
3. L'ASP si impegna altresì a produrre e a trasmettere al Servizio Famiglia e Accoglienza del Comune:
 - a) con cadenza giornaliera, il report delle presenze secondo il modello definito e conservato agli atti del Servizio comunale, da trasmettersi anche ai Siasd del Comune;
 - b) con cadenza mensile, il report degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 1 comma1, lett. b., della presente convenzione ;
 - c) con cadenza semestrale il report statistico sull'andamento delle accoglienze;
 - d) una relazione annuale sullo stato del sistema dei servizi di accoglienza cittadini nella quale dovrà essere analizzato il livello di corrispondenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi individuati nel Piano di attività del Comune di Firenze ed al rapporto con i servizi sociali del territorio.
4. L'ASP promuove altresì lo sviluppo della rete di servizi cittadini, istituzionali e non, rivolti alle fasce marginali di popolazione, anche attraverso la collaborazione e la partecipazione al Tavolo delle strutture di accoglienza promosso dal Comune e costituito da referenti dei soggetti gestori delle strutture di accoglienza di cui alla presente convenzione.
5. L'ASP si impegna affinché le attività sopraelencate siano rese con continuità per tutto il periodo di durata della convenzione e a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali e Sport le eventuali interruzioni che dovessero verificarsi.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo per il periodo di durata indicato al successivo art. 21, è stabilito un corrispettivo pari a € 42.000,00, comprensivo delle spese specifiche relative alle attività di coordinamento e delle altre spese generali di amministrazione connesse alla gestione del sistema dell'accoglienza, nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 5

Gestione coordinata dei rapporti convenzionali con le strutture di accoglienza

1. Nelle strutture di cui al Piano allegato parte integrante alla presente Convenzione si realizzano interventi di accoglienza a favore degli utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale e abitativo, detenuti, persone in esecuzione penale esterna ed ex detenuti e lavoratori stranieri non comunitari.
2. L'ASP dovrà garantire, a decorrere dal 1 luglio 2011, lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel prospetto seguente, alle condizioni economiche stabilite nelle successive disposizioni e con le modalità definite nei protocolli operativi di cui al precedente art.2, comma 4:

| Tipologia accoglienza | Denominazione struttura | Soggetto gestore | n. posti/letto | Di cui n. posti riservati (inclusi anche posti per Pronto Intervento Sociale) |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| Pronta Accoglienza | 1. Ostello Donne di San Paolino | Associazione di volontariato Solidarietà Caritas | 20 | 4 |
| Accoglienza per l'inclusione sociale | 2. Ostello San Paolino | Associazione di volontariato Solidarietà Caritas | 24 | |
| | 3. San Michele a Rovezzano | Associazione di volontariato Solidarietà Caritas | 26 | 2 |
| | 4. Santa Lucia | Associazione di volontariato Progetto S. Agostino | 24 | 2 |
| | 5. Centro Arcobaleno residenziale | Associazione di promozione Sociale Arcobaleno | 16 | 1 |
| | 6. Centro Arcobaleno Diurno | Associazione di promozione Sociale Arcobaleno | 5 | |
| Accoglienza di lungo periodo per | 7. Casa della Solidarietà | Associazione di volontariato Solidarietà Caritas | 20 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|---------------------|
| la protezione sociale | 8. Oasi | Padri Mercedari | 24 | |
| Accoglienza area carcere | 9. Casanova | Associazione di volontariato C.I.A.O. | 6 | |
| | 10. Samaritano | Associazione di volontariato Solidarietà Caritas | 18 | 4 (permessi premio) |
| Accoglienza verso l'autonomia | 11. Pensionato lavoratori stranieri "S.Paolino" | Associazione di volontariato Solidarietà Caritas | 20 (fino al 31/7/2011) | |
| | 12. Pensionato Lavoratori stranieri via Baccio da Montelupo | Associazione A.R.C.I. | 12 | |

3. L'ASP si impegna affinché tale funzione di coordinamento dei rapporti convenzionali sia resa con continuità, per tutto il periodo di durata della Convenzione, provvedendo a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali e Sport le eventuali interruzioni e/o modifiche che dovessero verificarsi.
4. L'ASP dovrà altresì garantire le funzioni di assistenza amministrativa, per contabilità, presenze, rilevazioni statistiche e gestione informatizzata dei dati; l'ASP terrà la contabilità dei pagamenti dovuti al Comune, nelle forme indicate al successivo art. 6, da parte degli ospiti delle strutture di cui al presente articolo, curando la predisposizione e la consegna dei bollettini postali agli ospiti, nonché la trasmissione mensile, alla Direzione Servizi Sociali e Sport, dei riepiloghi nominativi dei pagamenti effettuati dagli ospiti.
5. L'accoglienza e i servizi offerti agli ospiti avvengono nel rispetto dei Progetti, dei Regolamenti e disciplinari vigenti in ogni struttura di accoglienza.

Art. 6 **Quote a carico degli utenti**

1. Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti delle strutture di cui all'articolo 5, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale.
2. La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di:
 - a) €1,70 giornaliero, per le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 5, punti da 1. a 8..
 - b) per le strutture (area carcere) di cui al comma 2 dell'articolo 5, punti 9. e 10., negli importi stabiliti dal Comune con apposito atto amministrativo;
 - c) per le strutture (Pensionati lavoratori stranieri) di cui al comma 2 dell'articolo 5, punti 11. e 12., negli importi individuati annualmente dal Comune con apposito atto amministrativo.
3. E' prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente, che ha in carico l'utente.
4. Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale, accreditato su C.C. o versamento diretto.

5. Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi.

Art.7

Corrispettivo per la gestione coordinata dei rapporti convenzionali con le strutture di accoglienza

1. Per gli interventi di accoglienza realizzati nel periodo di durata della presente Convenzione presso le strutture di cui al precedente art. 5, l'ASP riceverà un corrispettivo massimo stabilito nella misura di €844.127,40 nelle forme e con le modalità individuate nei successivi articoli.
2. In particolare tale corrispettivo è calcolato sulla base della determinazione di una retta giornaliera per ogni singolo ospite presso ciascuna struttura.
3. La retta giornaliera per il periodo di 6 mesi a partire dal 1/07/2011 è fissata nel modo seguente:

| Attività | Denominazione struttura | Retta giornaliera |
|--|---|---------------------------|
| Pronta Accoglienza | Ostello Donne di San Paolino | €22,00 |
| Accoglienza per l'inclusione sociale | Ostello San Paolino | €23,00 |
| | San Michele a Rovezzano | €23,00 |
| | Santa Lucia | €23,00 |
| | Centro Arcobaleno residenziale | €35,00 |
| | Centro Arcobaleno Diurno | €31,50 |
| Accoglienza di lungo periodo per la protezione sociale | Casa della Solidarietà S. Paolino | €24,00 |
| | Oasi | €24,00 |
| Accoglienza verso l'autonomia | Pensionato lavoratori stranieri "S. Paolino" | €21,47 fino al 31/07/2011 |
| | Pensionato lavoratori stranieri via Baccio da Montelupo | €9,00 |
| Accoglienza area carcere | Samaritano | €23,00 |
| | Casanova | €16,00 |

4. Tale retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dai soggetti gestori delle strutture di accoglienza di cui sopra, a fronte dell'analisi dei costi conservata agli atti del Servizio Famiglia e Accoglienza.
5. I rapporti amministrativi e finanziari tra l'ASP e i soggetti gestori delle strutture di accoglienza di cui sopra dovranno essere disciplinati nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 5.

Art. 8

Gestione Albergo Popolare "Fioretta Mazzei"

1. Il complesso residenziale dell'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei", di proprietà comunale, è localizzato in Firenze, via della Chiesa 66/68, ed è finalizzato all'ospitalità e all'assistenza di persone maggiorenni, di sesso maschile, in grave disagio sociale e/o di emarginazione, favorendo il loro recupero e reinserimento sociale.

2. I servizi di accoglienza dell'Albergo Popolare, gestiti dall'ASP, si articolano nel modo seguente:

| Attività | n. posti/letto |
|---------------------------------------|---|
| Pronta accoglienza | 57 posti (di cui 3 posti per Pronto Intervento Sociale) |
| Accoglienza breve | 22 posti |
| Accoglienza Lunga (fino al 31/8/2011) | 45 posti |
| Accoglienza Lunga (dal 1/9/2011) | 25 posti |
| Totale | 124 posti |

3. L'ASP dovrà garantire, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) funzioni di Coordinamento: in quest'ambito l'ASP dovrà garantire almeno una figura di coordinatore incaricato della supervisione e del controllo sulla gestione organizzativa di tutte le attività, il buon andamento della vita comunitaria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, il coordinamento dei rapporti tra gli operatori dell'Albergo Popolare e degli annessi minialloggi con i Servizi Socio professionali competenti, la cura dell'andamento dei progetti individuali degli ospiti attraverso l'attivazione delle risorse interne ed esterne, affinché gli stessi possano concludersi positivamente;
- b) assistenza amministrativa, per contabilità, presenze, rilevazioni statistiche e gestione informatizzata dei dati, predisposizione bilancio economico, segreteria amministrativa. L'ASP terrà la contabilità dei pagamenti dovuti al Comune da parte degli ospiti, curando la predisposizione e la consegna dei bollettini postali agli ospiti, nonché la trasmissione mensile, alla Direzione Servizi Sociali e Sport, dei riepiloghi nominativi dei pagamenti effettuati dagli ospiti;
- c) attività di assistenza, sorveglianza e portineria, attraverso personale presente sulle 24 ore, controllo degli accessi esterni della struttura, interventi per necessità improvvise e urgenti, controllo tramite monitor degli spazi interni;
- d) funzioni tipicamente alberghiere: distribuzione di biancheria pulita (lenzuola, federe, asciugamani e coperte) e ritiro biancheria sporca, pulizia di tutti gli spazi (fornendo materiale e attrezzatura per pulizia degli ambienti), disinfestazioni periodiche, servizio di lavanderia, depositaria e guardaroba;
- e) attività di accoglienza e reinserimento, attraverso servizi educativi di sostegno e accompagnamento nel percorso previsto dal progetto individuale, in stretto raccordo con i SIAST competenti;
- f) attività di fornitura e distribuzione colazione, garantendo la colazione a tutti gli ospiti della struttura;
- g) pulizia e manutenzione ordinaria della struttura relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;
- h) gestione del sistema sicurezza attraverso fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, formazione personale e ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs 81/08;
- i) gestione dei beni mobili presenti nella struttura, ivi compresa l'attuale dotazione informatica, e presi in consegna, nello stato attuale di conservazione, dall'ASP con relativo verbale, nonché

dei relativi movimenti. I movimenti in uscita devono essere previamente autorizzati dal Comune, quando non curati direttamente dallo stesso Comune. L'ASP provvede, altresì, a propria cura e spese, all'acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente atto.

4. L'ASP si impegna affinché le attività sopraelencate siano rese con continuità, per tutto il periodo di durata della convenzione, e a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali e Sport le eventuali interruzioni che dovessero verificarsi.
5. Per la gestione dell'Albergo Popolare, l'ASP si avvarrà di idoneo personale, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.
6. L'organizzazione delle attività, l'accoglienza e i servizi offerti agli ospiti avvengono nel rispetto del Regolamento dell'Albergo Popolare, nel testo vigente.

Art. 9

Gestione Minialloggi Albergo Popolare

1. I Minialloggi, siti in via della Chiesa 66/68, all'interno del complesso residenziale dell'Albergo Popolare, di proprietà comunale, offrono ospitalità a favore di cittadini residenti nel Comune di Firenze nel seguente modo:
 - a) alloggi per adulti in condizioni di marginalità sociale (n. 5 minialloggi doppi e n. 5 minialloggi singoli per un totale di n. 15 ospiti);
 - b) alloggi per adulti in condizioni di marginalità sociale e portatori di handicap (n. 8 minialloggi singoli per un totale di n. 8 ospiti);
2. Gli alloggi, di proprietà comunale, sono concessi agli ospiti dal Comune in uso temporaneo e secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento in vigore.
3. L'ASP dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:
 - a) funzioni di coordinamento: in quest'ambito l'ASP dovrà garantire almeno una figura di coordinatore incaricato della supervisione e del controllo sulla gestione organizzativa di tutte le attività, il buon andamento della vita comunitaria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, il coordinamento dei rapporti con gli operatori dell'Albergo Popolare e con i Servizi Socio professionali competenti, la cura dell'andamento dei progetti individuali degli ospiti attraverso l'attivazione delle risorse interne ed esterne, affinché gli stessi possano concludersi positivamente;
 - b) assistenza amministrativa, per contabilità, presenze, rilevazioni statistiche e gestione informatizzata dei dati, predisposizione bilancio economico, segreteria amministrativa. L'ASP terrà la contabilità dei pagamenti dovuti al Comune da parte degli ospiti, curando la predisposizione e la consegna dei bollettini postali agli ospiti, nonché la trasmissione mensile, alla Direzione Servizi Sociali e Sport, dei riepiloghi nominativi dei pagamenti effettuati dagli ospiti;
 - c) attività di sorveglianza e portineria, attraverso il personale presente sulle 24 ore, controllo degli accessi esterni della struttura, interventi per necessità improvvise e urgenti, controllo tramite monitor degli spazi interni comuni, assistenza alla persona solo nei casi urgenti e indifferibili;
 - d) pulizia e manutenzione ordinaria esclusivamente degli spazi comuni relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto

- idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;
4. L'organizzazione delle attività, l'accoglienza e i servizi offerti agli ospiti avvengono nel rispetto del Regolamento dei minialloggi, nel testo vigente.

Art. 10

Gestione Ostello del Carmine

1. L'Ostello del Carmine, ubicato in immobile di proprietà comunale, nell'ambito del complesso residenziale dell'Albergo Popolare, offre ospitalità temporanea a persone e/o nuclei familiari in grave disagio sociale e/o di emarginazione, favorendo il loro recupero e reinserimento sociale.
2. Il servizio, gestito dall'ASP, è costituito da un'attività di accoglienza esclusivamente notturna, per n. 60 posti letto totali.
3. L'ASP dovrà garantire in particolare lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:
 - a) funzioni di coordinamento: in quest'ambito l'ASP dovrà garantire almeno una figura di coordinatore incaricato della supervisione e del controllo sulla gestione organizzativa di tutte le attività, il buon andamento della vita comunitaria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, il coordinamento dei rapporti con gli operatori dei servizi sociali professionali competenti, la cura dell'andamento dei progetti individuali degli ospiti attraverso l'attivazione delle risorse interne ed esterne, affinché gli stessi possano concludersi positivamente;
 - b) assistenza amministrativa, per contabilità, presenze, rilevazioni statistiche e gestione informatizzata dei dati, predisposizione bilancio economico, segreteria amministrativa. L'ASP terrà la contabilità dei pagamenti eventualmente dovuti al Comune da parte degli ospiti, curando la predisposizione e la consegna dei bollettini postali agli ospiti, nonché la trasmissione mensile, alla Direzione Servizi Sociali e Sport, dei riepiloghi nominativi dei pagamenti effettuati dagli ospiti;
 - c) funzioni tipicamente alberghiere: distribuzione di biancheria pulita (lenzuola, federe, asciugamani e coperte) e ritiro biancheria sporca, pulizia di tutti gli spazi (fornendo materiale e attrezzatura per pulizia degli ambienti), disinfestazioni periodiche, servizio di lavanderia, depositaria e guardaroba;
 - d) attività di accoglienza e reinserimento, attraverso servizi educativi di sostegno e accompagnamento nel percorso previsto dal progetto individuale, in stretto raccordo con i SIAST competenti;
 - e) attività di fornitura e distribuzione colazione, garantendo la colazione a tutti gli ospiti della struttura;
 - f) pulizia e manutenzione ordinaria della struttura relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;
 - g) gestione del sistema sicurezza attraverso fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, formazione personale e ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs 81/08;
 - h) gestione dei beni mobili presenti nella struttura, ivi compresa l'attuale dotazione informatica, e presi in consegna, nello stato attuale di conservazione, dall'ASP con relativo verbale, nonché dei relativi movimenti. I movimenti in uscita devono essere previamente autorizzati dal Comune, quando non curati direttamente dallo stesso Comune. L'ASP provvede, altresì, a

propria cura e spese, all'acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente atto

4. L'ASP si impegna affinché le attività sopraelencate siano rese con continuità, per tutto il periodo di durata della convenzione, e a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali e Sport le eventuali interruzioni che dovessero verificarsi.
5. Per la gestione dell'Ostello del Carmine, l'ASP si avvarrà di idoneo personale, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.
6. L'organizzazione delle attività, l'accoglienza e i servizi offerti agli ospiti avvengono nel rispetto del Regolamento della struttura.

Art. 11

Gestione Centro Diurno Polifunzionale "La Fenice"

1. Il Centro, localizzato all'interno del complesso dell'Albergo Popolare, di proprietà comunale, è rivolto all'accoglienza diurna di soggetti adulti in condizioni di forte svantaggio sociale, anche non residenti sul territorio comunale. Gli interventi sono principalmente mirati alla realizzazione di progetti personalizzati di orientamento e accompagnamento verso l'inclusione sociale delle persone utenti del servizio, elaborati secondo una metodologia integrata da un gruppo di lavoro tecnico interdisciplinare.
2. L'ASP dovrà garantire lo svolgimento coordinato delle seguenti attività e funzioni:
 - a) ascolto, informazione e orientamento dell'utenza verso le opportunità del territorio;
 - b) progettazione e supporto educativo per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale, in collaborazione con i Servizi socio professionali competenti e le organizzazioni del privato sociale e volontariato del territorio, anche a supporto dell'attuazione dei percorsi di inclusione e sostegno sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f.;
 - c) accoglienza diurna e socializzazione a favore degli utenti;
 - d) attività laboratoriali per il recupero di competenze sociali e manuali di base;
 - e) pulizia e manutenzione ordinaria del Centro relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio
 - f) gestione del sistema sicurezza attraverso fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, formazione personale e ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs 81/08;
 - g) gestione dei beni mobili presenti nella struttura, ivi compresa l'attuale dotazione informatica, e presi in consegna, nello stato attuale di conservazione, dall'ASP con relativo verbale, nonché dei relativi movimenti. I movimenti in uscita devono essere previamente autorizzati dal Comune, quando non curati direttamente dallo stesso Comune. L'ASP provvede, altresì, a propria cura e spese, all'acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente atto
3. L'ASP si impegna affinché le attività sopraelencate siano rese con continuità, per tutto il periodo di durata della convenzione, e a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali e Sport le eventuali interruzioni che dovessero verificarsi.

4. L'ASP si impegna a fornire i beni e il materiale di consumo occorrente per il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività all'interno del Centro.
5. Per la gestione del Centro Diurno Polifunzionale "la Fenice", l'ASP si avvarrà di idoneo personale, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.
6. L'organizzazione delle attività e i servizi offerti agli ospiti avvengono nel rispetto del Regolamento del Centro Polifunzionale nel testo vigente.

Art. 12

Gestione pensionato per lavoratori stranieri

1. Il Pensionato, localizzato all'interno del complesso dell'Albergo Popolare, di proprietà comunale è rivolto all'accoglienza di lavoratori stranieri non comunitari, di sesso maschile, in possesso di valido permesso di soggiorno, regolarmente occupati che, a causa dei bassi redditi percepiti riscontrano gravi difficoltà nel reperimento di situazioni alloggiative autonome, con l'obiettivo di garantire il mantenimento delle situazioni occupazionali e favorire percorsi verso una successiva autonomia sociale e abitativa, sulla base dei requisiti, dei criteri di accesso e delle modalità di accoglienza stabiliti annualmente dal Comune con apposito provvedimento dirigenziale.
2. L'ASP dovrà garantire lo svolgimento coordinato delle seguenti attività e funzioni:
 - a) funzioni di coordinamento: in quest'ambito l'ASP dovrà garantire almeno una figura di coordinatore incaricato della supervisione e del controllo sulla gestione organizzativa di tutte le attività, il buon andamento della vita comunitaria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, il coordinamento dei rapporti con gli operatori dei servizi sociali professionali competenti, la cura dell'andamento dei progetti individuali degli ospiti attraverso l'attivazione delle risorse interne ed esterne, affinché gli stessi possano concludersi positivamente;
 - b) assistenza amministrativa, per contabilità, presenze, rilevazioni statistiche e gestione informatizzata dei dati, predisposizione bilancio economico, segreteria amministrativa. L'ASP terrà la contabilità dei pagamenti dovuti al Comune da parte degli ospiti, curando la predisposizione e la consegna dei bollettini postali agli ospiti, nonché la trasmissione mensile, alla Direzione Servizi Sociali e Sport, dei riepiloghi nominativi dei pagamenti
 - a) pulizia e manutenzione ordinaria del Pensionato relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;
 - b) gestione del sistema sicurezza attraverso fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, formazione personale e ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs 81/08;
 - c) gestione dei beni mobili presenti nella struttura, ivi compresa l'attuale dotazione informatica, e presi in consegna, nello stato attuale di conservazione, dall'ASP con relativo verbale, nonché dei relativi movimenti. I movimenti in uscita devono essere previamente autorizzati dal Comune, quando non curati direttamente dallo stesso Comune. L'ASP provvede, altresì, a propria cura e spese, all'acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente atto
3. L'ASP si impegna affinché le attività sopraelencate siano rese con continuità, per tutto il periodo di durata della convenzione, e a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali e Sport le eventuali interruzioni che dovessero verificarsi.

4. L'ASP si impegna a fornire i beni e il materiale di consumo occorrente per il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività all'interno del Pensionato.
5. Per la gestione del Pensionato, l'ASP si avvarrà di idoneo personale, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.
6. L'organizzazione delle attività e i servizi offerti agli ospiti avvengono nel rispetto del Regolamento del Pensionato.

Art.13

Attività di assistenza socio-sanitaria

1. Le attività di cui al presente articolo prevedono la realizzazione di visite ambulatoriali gratuite di medicina generale, specialistica, odontoiatrica ed infermieristica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura rivolte a cittadini italiani e stranieri, non residenti, in situazione di grave indigenza e/o di emarginazione sociale.
2. L'ASP dovrà garantire lo svolgimento delle attività, per il periodo di durata della presente Convenzione, sulla base di apposito progetto formulato anche in collaborazione con associazioni e altri soggetti del Terzo Settore con specifica esperienza e qualificazione professionale in campo socio-sanitario;
3. L'ASP si impegna affinché le attività sopraelencate siano rese con continuità, per tutto il periodo di durata della convenzione, e a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali e Sport le eventuali interruzioni che dovessero verificarsi.
4. L'organizzazione delle attività e i servizi offerti agli utenti avvengono nel rispetto delle modalità e procedure di cui al Regolamento interno e al Progetto di attività;
5. Le attività sono svolte presso i locali ubicati all'interno del complesso dell'Albergo Popolare con accesso da via del Leone, 35.

Art. 14

Corrispettivi per la gestione dei servizi e delle attività di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13

1. Per le prestazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nel periodo di durata della presente Convenzione, l'ASP riceverà un corrispettivo massimo stabilito nella misura di € 864.799, 54 nelle forme e con le modalità individuate nei successivi articoli.
2. Il corrispettivo dovuto all'ASP per i servizi di cui agli artt. 11 e 13 è calcolato nell'importo semestrale rispettivamente di €95.142,26 per il Centro Diurno Polifunzionale "La Fenice" e di € 16.529,28 per le attività di assistenza socio-sanitaria.
3. Il corrispettivo dovuto all'ASP per i servizi di cui agli artt. 8, 9, 10, e 12 è calcolato sulla base della determinazione di una retta giornaliera pro-capite, rispettivamente per ciascuna struttura.
4. La retta giornaliera pro-capite relativa ai servizi di cui agli artt. 8, 9, 10, e 12, è fissata nel modo seguente, per il periodo di 6 mesi a partire dal 1/07/2011:

| Tipologia servizi Albergo Popolare | Importo |
|--|----------------|
| Pronta Accoglienza (per n. 57 posti) | €22,00 |
| Accoglienza Breve (per n. 22 posti) | €23,00 |
| Accoglienza Lunga (per n. 45 posti fino al 31/8/2011 e per n. 25 posti dal 1/9/2011) | €24,00 |
| Minialloggi Albergo Popolare (per n. 23 posti) | €24,00 |

| | |
|--|--------|
| Ostello del Carmine (per n. 60 posti) | €15,00 |
| Pensionato per lavoratori stranieri (per n. 20 posti dal 1/9/2011) | €9,00 |

5. Tale retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dall'ASP per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione, a fronte dell'analisi dei costi conservata agli atti del Servizio Famiglia e Accoglienza.
6. Le utenze relative ai servizi di cui alla presente Convenzione afferenti al complesso residenziale dell'Albergo Popolare (acqua, luce, riscaldamento, telefonia fissa) rimangono a carico del Comune.
7. Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti delle strutture; tale possibilità ha il fine di responsabilizzare il soggetto in vista di obiettivi di autonomia personale.
8. La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di:
 - a) per i servizi di cui all'articolo 8 (Albergo Popolare):
 - i) per l'accoglienza breve e l'accoglienza lunga, €1,70 giornaliera;
 - ii) per la pronta accoglienza, gratuita per il primo periodo annuale di 15 giorni, € 1,15 giornaliera per gli eventuali successivi periodi di ospitalità nell'anno;
 - b) per i servizi di cui all'articolo 9 (Mini alloggi Albergo Popolare), con le seguenti specifiche:
 - i) €56,00 quale canone mensile di concessione per ciascun mini alloggio;
 - ii) €56,00, quale deposito cauzionale a carico dell'utente da corrispondere al momento della concessione del minialloggio;
 - c) per i servizi di cui all'articolo 10 (Ostello del Carmine), €1,15 giornaliera.
9. E' prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente, che ha in carico l'utente.
10. Per i servizi di cui all'articolo 12 (Pensionato lavoratori stranieri), la quota di contribuzione è individuata annualmente dal Comune con apposito atto amministrativo.
11. Gli importi derivanti dalle quote di contribuzione da parte degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi.

Art. 15

Gestione del sistema delle Foresterie sociali

1. Il Sistema integrato delle Foresterie sociali è rivolto all'accoglienza temporanea di soggetti autosufficienti in stato di emarginazione e disagio socio-economico che presentano bisogni di accoglienza per problemi alloggiativi ed esigenze di reinserimento sociale, mediante l'offerta di una gamma di soluzioni abitative diversificate per destinatari e capacità di risposta al bisogno
2. L'ASP gestisce i servizi di accoglienza oggetto del presente articolo, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato ed altri soggetti del terzo Settore del territorio fiorentino, presso le seguenti strutture:
 - a) "Casa Albergo Mameli", di proprietà comunale, ubicata in Firenze, via Mameli 1, costituita da 16 minialloggi per 24 posti letto destinata a persone marginali di età superiore ai 50 anni; gli alloggi sono concessi agli ospiti dal Comune in uso temporaneo e secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento in vigore;
 - b) appartamenti "Educatore del Fuligno", ubicati in Firenze, via Faenza 48 di proprietà dell'ASP, costituiti da 14 mini-appartamenti per 51 posti letto totali, destinati a nuclei familiari;
 - c) appartamenti per l'autonomia ubicati in Firenze di cui:

- i) n. 1 appartamento in via del Porcellana, 11 (n. 7 posti letto), n. 1 appartamenti in via Faenza 38 (n. 6 posti letto) e n. 2 appartamenti in via Nazionale (n. 12 posti letto) di proprietà dell'ASP;
 - ii) n. 13 appartamenti monolocali in via Pier Capponi n. 16 (n. 26 posti letto) e n. 1 appartamento in Piazza del Carmine, 19 (8 posti letto) in locali di proprietà comunale.
3. Gli appartamenti di cui alle lettere b) e c) sono concessi agli ospiti in uso temporaneo da parte dell'ASP, con la presenza di un servizio di tutoraggio educativo a bassa intensità assistenziale, realizzato anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato cittadino con il compito di responsabilizzare i destinatari rispetto a diritti e doveri nell'usufrutto dei locali assegnati, e di svolgere una funzione di monitoraggio e mediazione in entrata ed in uscita dei progetti di accoglienza.
- a) Progetto "Casa Per", in locali, posti in Firenze, via Taddeo Alderotti, di proprietà della Misericordia di Rifredi e concessi in comodato gratuito all'ASP Fuligno per n. 6 posti letto destinati a persone adulte autosufficienti.
4. Per la gestione dei servizi inerenti il Sistema delle Foresterie l'ASP dovrà garantire le seguenti funzioni e attività specifiche:
- a) funzioni di coordinamento: in quest'ambito l'ASP dovrà garantire almeno una figura di coordinatore incaricato della supervisione e del controllo sulla gestione organizzativa di tutte le attività, il buon andamento della vita comunitaria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, il coordinamento dei rapporti con gli operatori dei Servizi socio-professionali competenti, la cura dell'andamento dei progetti individuali degli ospiti e dei nuclei familiari, attraverso l'attivazione delle risorse interne ed esterne, affinché gli stessi possano concludersi positivamente;
 - b) assistenza amministrativa per contabilità presenze, riscossione rette di concessione e utenze, rilevazioni statistiche e gestione informatizzata dei dati, contabilità fornitori, predisposizione bilancio economico, segreteria amministrativa in orario giornaliero feriale;
 - c) attività di accoglienza e reinserimento, attraverso attività educativa di sostegno nel percorso previsto dal progetto individuale in stretto raccordo con i servizi sociali competenti;
 - d) gestione degli alloggi e degli spazi, attraverso verifica del buon uso dei locali, risistemazione degli alloggi per l'avvicendamento degli ospiti e interventi di piccola manutenzione;
 - e) funzioni di raccordo con la rete dei servizi presenti nel territorio e con le reti di solidarietà al fine di attivare con gli ospiti percorsi personalizzati di inclusione e di superamento di situazioni di solitudine e marginalità;
 - f) gestione dei beni mobili presenti nei minialloggi e appartamenti di proprietà comunale ivi compresa l'attuale dotazione informatica, e presi in consegna, nello stato attuale di conservazione, dall'ASP con relativo verbale, nonché dei relativi movimenti. I movimenti in uscita devono essere previamente autorizzati dal Comune, quando non curati direttamente dallo stesso Comune. L'ASP provvede, altresì, a propria cura e spese, all'acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente atto
 - g) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti inerenti le strutture di proprietà dell'ASP (idraulici, elettrici, per riscaldamento ed ascensore) e manutenzione ordinaria relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;

5. In particolare, per i minialloggi della Casa Albergo via Mameli e gli appartamenti “Educatario del Fuligno”, l’ASP dovrà garantire anche le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) attività di portineria, verifica degli ingressi, registrazione presenze, garantendo la presenza di almeno un operatore sulle 24 ore tutti i giorni;
 - b) distribuzione settimanale di biancherie pulite (solo lenzuola, federe, canovacci, asciugamani e coperte) e ritiro biancheria sporca. Gestione deposito guardaroba.. Distribuzione di stoviglie, biancheria e utensili da cucina
 - c) servizio di sorveglianza/portineria, nella fase notturna (dalle 20 alle 8 tutti i giorni), per controllo degli accessi esterni della struttura, interventi per necessità improvvise e urgenti, controllo tramite monitor degli spazi interni, raccolta di segnalazioni, osservazione sul comportamento e necessità degli ospiti.
6. L’ASP si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione alla Direzione Servizi Sociali e Sport delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
7. Per la gestione coordinata e integrata del Sistema delle Foresterie, l’ASP si avvarrà di idoneo personale, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.
8. L’organizzazione delle attività, l’accoglienza e i servizi offerti agli ospiti avvengono nel rispetto dei Regolamenti vigenti.

Art.16

Corrispettivi per la gestione del sistema delle Foresterie

1. Per la gestione dei servizi di cui al precedente art. 15 l’ASP riceverà un corrispettivo massimo stabilito nella misura di €355.488,00, nelle forme e con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Tale corrispettivo è calcolato sulla base di una retta giornaliera per ogni singolo ospite.
3. Gli importi delle rette giornaliere per il periodo di 6 mesi a partire dal 1/07/2011 sono determinati nel modo seguente:

| Tipologia servizio | Importo pro-capite pro-die |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Minialloggi Casa Albergo Via Mameli | €22,00 |
| Appartamenti Asp (ex Fuligno) | €23,00 |
| Appartamenti per l’autonomia | €3,00 |
| Casa Per | €9,00 |

4. Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dall’ASP per la gestione del sistema delle Foresterie di cui all’art.15, a fronte dell’analisi dei costi conservata agli atti del Servizio Famiglia e Accoglienza.
5. Le utenze relative agli immobili/locali di proprietà comunale (acqua, luce, riscaldamento, telefono) rimangono a carico del Comune
6. Nell’ambito del progetto personalizzato, può essere previsto il pagamento di una quota mensile da parte degli utenti delle strutture; tale possibilità ha l’obiettivo di responsabilizzare il soggetto in vista di obiettivi di autonomia personale.
7. L’eventuale contribuzione da parte dell’utente è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l’utente:
 - a) per i minialloggi della Casa Albergo via Mameli, nel modo seguente:
 - i) €56,00, quale canone mensile di concessione per ciascun mini alloggio singolo;

- ii) € 28,00 a posto-letto, quale canone mensile di concessione per ciascun mini alloggio doppio;
 - iii) per ciascun mini alloggio i concessionari dovranno versare un deposito cauzionale di importo corrispondente ad una mensilità;
 - b) per le strutture di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b. e c., secondo quanto stabilito nel Regolamento delle Foresterie Sociali dell'ASP.
8. Può essere prevista l'esenzione delle quote di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente, che ha in carico l'utente.
9. Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati rispettivamente dall'ASP per quanto concerne gli Appartamenti di cui all'art.15, comma 2 lett. b) e c) e dal Comune per quanto concerne la Casa Albergo Via Mameli di cui all'art.15, comma 2 lett.a), per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi

Art. 17

Attività di accoglienza nel periodo invernale

1. L'ASP, in collaborazione con i soggetti gestori delle strutture di accoglienza di cui alla presente Convenzione e con le associazioni di volontariato e promozione sociale operanti sul territorio comunale, organizza e gestisce le attività di accoglienza straordinaria nel periodo invernale di cui all'art. 3, comma 1. lett. i, secondo i criteri e con le modalità specificati in appositi atti amministrativi del Comune.
2. Tali attività si caratterizzano quali servizio di pronta accoglienza notturna destinato a cittadini italiani o immigrati, uomini maggiorenni, donne sole e donne con bambini, residenti o non, in stato di grave bisogno sociale e abitativo durante i mesi invernali.

Art. 18

Locali e attrezzature

1. L'utilizzo dei locali e dei beni di proprietà comunale ai fini e per gli scopi della presente Convenzione per le attività di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 avviene mediante assegnazione degli stessi in uso gratuito da parte del Comune all'ASP per il periodo di durata di cui all'art. 22, con le modalità e secondo le specifiche indicate nello schema di verbale di consegna allegato alla presente Convenzione come parte integrante, nel rispetto dei seguenti vincoli generali:
 - a) sono vietate all'ASP utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente articolo;
 - b) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui alla presente convenzione;
 - c) per tutta la durata del periodo d'uso l'ASP sarà considerata, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad essa affidati;
 - d) per quanto concerne i beni di proprietà comunale di cui all'apposito inventario, l'ASP svolge le funzioni di soggetto sub-consegnatario e dovrà riferire al Comune di ogni variazione ed esito nella consistenza e nella manutenzione dei beni stessi;
 - e) i locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso;
 - f) al termine del periodo di uso gratuito verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale.

2. L'utilizzo dei locali e dei beni di proprietà comunale ai fini e per gli scopi della presente Convenzione per le attività realizzate presso le strutture di accoglienza di cui al comma 2 dell'articolo 5, punti 1., 2., 3., 4., 7., 10., 11. e 12., è regolato attraverso appositi contratti di locazione/concessione tra il Comune e i rispettivi soggetti gestori, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento Comunale per l'assegnazione agli organismi senza fini di lucro, di immobili di proprietà comunale a canone agevolato".
3. Il personale del Comune, può accedere ai locali di cui trattasi per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Tale personale, qualora siano riscontrate anomalie, è obbligato a riferire immediatamente l'esito di detti accertamenti.

Art. 19 **Obblighi dell'ASP**

1. L'ASP, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione si impegna, senza eccezione alcuna, a:
 - a) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
 - b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
 - c) impiegare personale di formazione e aggiornamento adeguati a garantire idonei livelli di qualità e di professionalità;
 - d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08, e successive modifiche, provvedendo, in particolare per le strutture e i servizi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, a elaborare un documento di "valutazione dei rischi" specifico per le attività svolte e a garantire l'informazione e la formazione di tutti gli operatori impiegati, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Art. 20 **Personale ed assicurazioni**

1. L'ASP, per la gestione dei servizi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, si impegna a:
 - a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, il piano organizzativo e l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato assicurando la rispettiva specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente. In tale ambito l'ASP è responsabile della scelta e del comportamento del personale utilizzato per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con il personale dipendente da altri e con gli ospiti;
 - b) garantire il rispetto, da parte del personale dell'organizzazione, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;
 - c) garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e delle normative previdenziali e fiscali in materia;
 - d) assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impiegato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo;

- e) assicurare altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;
- 2. Per quanto concerne le strutture di cui all'art. 5, l'ASP si impegna - nell'ambito dei rispettivi rapporti convenzionali con i singoli soggetti gestori - a garantire il rispetto delle normative in materia di personale, privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro e delle altre norme richiamate al precedente comma 1, tenendo conto degli aspetti e dei vincoli specifici che disciplinano le relazioni con i soggetti del Terzo Settore.
- 3. Resta inteso che tutto il personale operante a qualunque titolo per le attività di cui alla presente convenzione non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'ASP e/o al proprio datore di lavoro.

Art. 21

Modalità di pagamento

- 1. Per le spese sostenute dall'ASP nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione per il periodo di durata di cui al successivo art. 22, il Comune provvederà alla liquidazione delle spettanze fino all'importo massimo di € 2.106.414,94 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 27 ter, del DPR 633/72);
- 2. Il pagamento dei corrispettivi economici avverrà entro 90 giorni dal ricevimento del documento contabile mensile di addebito, articolato nel modo seguente:
 - a) €7.000,00 quale importo mensile relativo all'attività di coordinamento di cui all'art. 4;
 - b) €15.857,05 quale importo mensile per la gestione dei servizi del Centro polifunzionale "La Fenice" di cui all'articolo 11;
 - c) €2.754,88 quale importo mensile relativo alle attività di assistenza di cui all'art. 13;
 - d) relativamente alle strutture di cui agli artt. 5, 8, 9, 10, 12 e 15, per l'importo mensile definito con le modalità di cui al successivo comma 3; a tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da parte dell'ASP da documento comprovante gli indici mensili di saturazione (rapporto tra le giornate di accoglienza degli utenti effettivamente utilizzate nel mese rispetto alle giornate totali nel mese per il numero di posti letto convenzionati) aggregati per gruppi di strutture nel modo seguente:
 - i) per le strutture di cui all'art. 5;
 - ii) per le strutture di cui agli artt. 8, 9, 10 e 12;
 - iii) per le strutture di cui all'art. 15.
- 3. Per la gestione delle strutture di cui al precedente comma 2, lett. d), punti i), ii) e iii):
 - a) con indici di saturazione mensili maggiori o uguali al 95%, il corrispettivo dovuto all'ASP sarà pari all'importo massimo mensile rispettivamente stabilito;
 - b) con indici di saturazione mensili inferiori al 95% il corrispettivo dovuto all'ASP sarà pari all'importo risultante, per ciascuna delle strutture, dall'effettivo utilizzo dei posti disponibili nel mese per i rispettivi importi pro-capite pro-die.
- 4. Con cadenza semestrale, l'ASP dovrà presentare apposito documento di rendicontazione delle spettanze di cui al comma 1 liquidate dal Comune, comprendente il dettaglio degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e d) della presente Convenzione.
- 5. Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Art. 22

Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso

1. La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2011 fino al 31.12.2011.
2. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.
3. L'atto convenzionale potrà essere rinnovato con espresso provvedimento del Comune previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto sulla base delle scelte programmatiche e delle effettive disponibilità di Bilancio dell'ente locale.
4. In fase di rinnovo, sarà altresì riconosciuto l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla eventuale sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.
5. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 24.

Art. 23

Privacy

1. L'ASP dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
2. In particolare l'ASP si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni relative agli utenti dei servizi e delle strutture di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 da qualsiasi fonte provengano;
3. L'ASP si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune a Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuata in esecuzione della presente convenzione. Prima della stipulazione del presente atto l'ASP provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'ASP.
4. L'ASP si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune nella scheda conservata agli atti della Direzione.

Art. 24

Verifiche

1. Il Comune effettua la verifica delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze rilevate.
2. Il referente del Comune per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è la dott.ssa Cristina Camiciottoli, in qualità di Responsabile della P.O. "Rette e convenzioni per servizi di accoglienza", che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno del Servizio Famiglia e Accoglienza.

Art. 25

Normative

1. L'ASP svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
2. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 26
Inadempienze

1. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'ASP dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'ASP.
2. In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 27
Disposizioni Finali

1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.
2. Il valore della presente convenzione è di €2.106.414,94 (esente IVA ai sensi dell'art.10-p.27 ter del D.P.R. 633/72).
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Firenze _____

Per l'ASP _____

ALLEGATO A-

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA LOCALI IN USO GRATUITO ALL'ASP FIRENZE MONTEDOMINI

Oggi, in Firenze presso la Direzione Servizi Sociali e Sport, il Comune di Firenze (di seguito denominato "Comune"), rappresentato da _____, in qualità di _____, in esecuzione della Deliberazione n. ____ del __/__/____ ,

CONSEGNA

all'A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI (di seguito denominata "ASP"), con sede in Firenze - Via dei Malcontenti n.6 - C.F. 80001110487, rappresentata da _____, in qualità di _____, che accetta, l'immobile posto in Firenze, via/p.zza _____, di proprietà comunale, per le finalità e alle condizioni di cui ai seguenti articoli.

Art.1 – Scopo dell'uso

L'uso gratuito oggetto del presente atto è concesso dal Comune esclusivamente per interventi di accoglienza, anche temporanei, a favore di utenti in condizione di forte svantaggio sociale e privi di sistemazioni alloggiative autonome, singoli e nuclei familiari, nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra Comune di Firenze e ASP per il coordinamento e la gestione delle funzioni inerenti l'accoglienza e l'inclusione sociale a favore di utenti assistiti dal Comune.

Sono consentite all'ASP utilizzazioni dei locali per specifiche progettualità e attività concordate tra il Comune e l'ASP stessa nell'ambito della programmazione degli interventi di accoglienza e inclusione sociale.

Sono vietate all'ASP utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente articolo.

Art.2 – Durata dell'uso

L'uso gratuito dei locali oggetto del presente atto ha durata dal al e si intende rinnovato in sede di rinnovo dei rapporti convenzionali tra il Comune e l'ASP per le attività aventi sede presso lo stesso immobile.

Art.3 –Modalità di consegna e riconsegna dei locali e dei beni di proprietà comunale

I locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui all'art. 1.

Tali locali sono altresì corredati dai beni di proprietà comunale indicati nell'inventario allegato.

Per tutta la durata del periodo d'uso l'ASP sarà considerata, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e dei beni di proprietà comunale ad essa affidati.

Per quanto concerne i beni di cui all'inventario allegato, _____ in qualità di _____ dell'ASP, viene individuato come sub-consegnatario, che dovrà riferire al Comune di ogni variazione ed esito nella consistenza e nella manutenzione dei beni stessi.

I locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine del periodo di uso gratuito verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale.

Art.4 – Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può accedere ai locali di cui trattasi per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Tale personale, qualora siano riscontrate anomalie, è obbligato a riferire immediatamente al Comune l'esito di detti accertamenti.

Art.5 – Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in relazione all'uso gratuito dei locali in oggetto dovranno essere risarciti al Comune di Firenze.

L'ASP dovrà sottoscrivere, o far sottoscrivere ai soggetti gestori delle attività in caso di gestione indiretta, con un primario istituto assicurativo all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa con massimali adeguati a garanzia dell'uso specifico dei locali per danni a "terzi". Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia del presente atto.

Art.6 – Obblighi dell'ASP

Nel caso che i locali o la struttura ove insistono richiedano la chiusura totale o parziale per cause di forza maggiore e per lungo periodo, l'ASP e/o i soggetti gestori delle attività svolte nella struttura, non potranno accampare pretese di sorta verso il Comune di Firenze.

L'ASP si obbliga, inoltre:

1. ad assicurare l'uso diligente dei locali e servizi annessi oggetto del presente verbale da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
2. a ritenere comunque sollevato e indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell'attività gestionale svolta presso la struttura comunale in questione;
3. ad assumere l'onere delle spese relative alla manutenzione ordinaria della struttura relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;
4. a rispettare tutte le normative ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 nonché in materia di prevenzione incendi, organizzando una squadra di emergenza che si coordini con i soggetti gestori delle attività, nel caso di gestione indiretta.

Art.7 – Oneri a carico del Comune di Firenze

Il Comune assume a carico del proprio Bilancio le spese riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento agli eventuali interventi connessi a normative specifiche (impianti, certificazione antincendio, etc.), nonché le opere di manutenzione ordinaria necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l'impianto termico e l'impianto idraulico ad esso collegato.

Art.8 – Revoca dell'uso gratuito

L'uso gratuito dei locali e degli arredi di proprietà comunale potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Comune di Firenze in caso di:

- violazione delle norme contenute nel presente verbale;
- utilizzo dei locali per usi diversi da quelli stabiliti;
- sostanziale modificazione dello Statuto dell'ASP;
- impossibilità di garantire sotto qualsiasi aspetto (finanziario-giuridico-tecnico-logistico) la continuità dei progetti la cui realizzazione è prevista mediante l'utilizzo dei locali in questione.

Art.10 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente verbale, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Firenze, ____/____/2011.

Per il Comune di Firenze

Per l'ASP Firenze Montedomini
